

TRIBUNALE DI ENNA
(EX TRIBUNALE DI NICOSIA)

ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 43/12

Giudice delle Esecuzioni: Dott. Nunzio Noto

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

RELAZIONE n. 3 - Integrazione



TRIBUNALE DI ENNA
(EX TRIBUNALE DI NICOSIA)

Esecuzione Immobiliare n. 43/12 R.G. Esecuzioni.

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO n. 3 - Integrazione

Ad integrazione di quanto detto dal sottoscritto C.T.U. nella relazione del 22/05/2023, si specifica che l'Ufficio del Genio Civile di Enna, con provvedimento prot. n. 72470 del 23/05/2023 [allegato n. 3-4], ha rilasciato il parere di ammissibilità ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. n. 380/2001 (art. 21 della legge n. 64/1974) sul fabbricato in cui è posto l'immobile oggetto di pignoramento, richiesto dal sig. _____, comproprietario di unità immobiliari ricadenti in detto fabbricato.

Il parere di ammissibilità, a cui è allegata la documentazione di rito ed in particolare anche il COLLAUDO DI IDONEITÀ STRUTTURALE redatto dall'ing. Francesco Pappalardo [allegato n. 3-5], riguarda l'intero fabbricato in cui è posto l'immobile oggetto di pignoramento e sana la mancanza del preventivo provvedimento di autorizzazione dal punto di vista sismico da parte del Genio Civile di Enna per le opere in elevazione del fabbricato in esame. Di conseguenza, detto fabbricato può essere considerato regolare dal punto di vista sismico.

Come già detto nella relazione del 22/05/2023, con il rilascio del parere di ammissibilità del fabbricato da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, che riguarda le strutture portanti dell'intero fabbricato, non sarà più necessario produrre il certificato di idoneità sismica per la definizione della pratica di condono edilizio presentata al Comune di Troina ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito in legge 24.11.2003 n. 326, in data 10.12.2004, prot. n. 16164, per l'immobile oggetto di pignoramento. Di conseguenza non sarà più necessario sostenere la spesa per la redazione del certificato di idoneità sismica sopraindicato, ma in compenso si dovrebbe contribuire alle spese per il rilascio del parere di ammissibilità, in quanto le stesse dovrebbero essere ripartite tra tutti i proprietari degli



immobili ricadenti nel fabbricato in questione in proporzione alle quote di possesso e/o in base a tabelle millesimali.

Per quanto detto, si ritiene che le spese da sostenere per la definizione della pratica di condono edilizio dell'immobile oggetto di pignoramento, non subiscono variazioni sostanziali rispetto alle complessive € 4.000,00 indicate nella relazione originaria del 28/05/2013.

Le spese necessarie per la riparazione dei danni presenti nel soffitto del bagno sito nell'appartamento sottostante all'immobile oggetto di pignoramento, di comproprietà del sig. _____, che plausibilmente derivano dalla rottura di qualche tubazione di scarico del sovrastante bagno (bagno 2) dell'immobile sito al secondo piano, oggetto di pignoramento, vengono quantificate in € 500,00.

Tanto in adempimento al mandato ricevuto dal sig. Giudice dell'Esecuzione.

Nicosia, li 04/09/2023

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
(Dr. Ing. Antonino Rizzone)

